## COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15 22100 COMO

# Determinazione del Direttore Generale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

## **DETERMINAZIONE N. 163/2020 DEL 10.09.2020**

**OGGETTO:** Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a del Dlgs. n. 50/2016 del servizio di posta elettronica certificata per tre anni fino al giorno 11.09.2023 per n. 7 account PEC

CIG N. ZF82E3FB8F

Il sottoscritto Dott. Angelo Pozzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. (in seguito CSU),

### considerato

**che** CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

**che** al fine di provvedere alla gestione di cui sopra CSU ha la necessità di disporre di un servizio di posta elettronica certificata per l'invio di comunicazioni e di documentazione con il valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento e con conseguente prova dell'invio e della consegna, servizio quest'ultimo da destinare ai settori ed uffici in cui CSU è articolata;

**che** nel settembre 2017 CSU ha stipulato con le Poste Italiane s.p.a., C.F. 97103880585, con sede in Roma 00144, Viale Europa n. 190, un contratto avente ad oggetto il servizio di posta elettronica certificata per n. 7 account PEC aziendali per la durata di tre anni sino a settembre 2020;

**che** CSU ha la necessità di provvedere ad affidare con decorrenza da settembre 2020 il servizio di posta elettronica certificata per n. 7 PEC aziendali;

**che** al fine di non modificare l'indirizzo PEC di n. 7 account nell'ottica aziendale di rendere efficace ed efficiente l'azione di CSU, si rende opportuno affidare nuovamente a Poste Italiane s.p.a. il servizio di posta elettronica certificata per n. 7 PEC con decorrenza dall'11.09.2020 sino all'11.09.2023;

**che** peraltro Poste Italiane s.p.a. ha sempre adempiuto alle obbligazioni contrattuali con piena soddisfazione di CSU;

**considerato che** ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria" come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

**Considerato** il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Poste Italiane s.p.a. prot. INAIL n. 22646300 avente scadenza in data 20.10.2020 ed esito regolare;

**Ritenuto** di procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto;

### **DETERMINA**

Di affidare a **Poste Italiane s.p.a.**, C.F. 97103880585, con sede in Roma 00144, Viale Europa n. 190, il servizio di posta elettronica certificata per tre anni fino al giorno 11.09.2023 per n. 7 account PEC, per l'importo di € **300,00 (trecento/00)** oltre IVA di legge;

Che le fatture relative a detto servizio verranno liquidate mediante visto dirigenziale;

Che Poste Italiane s.p.a. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che Poste Italiane s.p.a. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l'immediata risoluzione del contratto concluso con Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Angelo Pozzoni, Direttore Generale di CSU.

Dott. Angelo Pozzoni